



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCO DE STEFANO

Presidente

PASQUALE GIANNITI

Consigliere - Rel.

CRISTIANO VALLE

Consigliere

STEFANO GIAIME GUIZZI

Consigliere

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

Sinistro stradale per attraversamento di cinghiale selvatico – responsabilità solidale di più oggetti utilizzatori – rapporto tra gli artt. 2043 e 2052 c.c.

Ud. 21/12/2023 CC

Cron.

R.G.N. [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Annicchiarico Tiziana;

- ricorrente -

contro

Parco Regionale [REDACTED];

- intimato -

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il [REDACTED];

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del [REDACTED] dal Consigliere Pasquale Gianniti.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] conveniva dinanzi al Tribunale di [REDACTED] l'Ente Parco [REDACTED] per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché del danno biologico, morale ed esistenziale, subito a seguito del sinistro stradale patito a bordo del suo motoveicolo in data 20 ottobre 2008



per l'attraversamento di un cinghiale selvatico, in prossimità del KM 4+400 di [REDACTED] ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e 2052, ovvero, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Si costituiva l'Ente convenuto, che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto non proprietario della strada in cui sarebbe avvenuto il sinistro, e; nel merito, contestava la fondatezza della domanda di parte attrice in punto di *an* e di *quantum debeatur*. Sotto il primo profilo, l'Ente evidenziava che la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. non poteva essere applicata alla fauna selvatica, il cui stato di libertà risultava incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia; rilevava, inoltre, l'impossibilità di applicare i criteri di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., non prospettandosi alcun profilo di colpevolezza in capo all'Ente Parco. In relazione al quantum, ne contestava la quantificazione e la richiesta del danno esistenziale.

Il Tribunale di [REDACTED] con sentenza n. [REDACTED]:

- dichiarava in parte inammissibile e in parte infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente convenuto;

- accertava che il sinistro stradale per cui è causa è riconducibile all'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto e, tenuto conto dell'indennità corrisposta all'attore dall'INAIL in conseguenza del suddetto sinistro, condannava il convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) differenziale, della somma di euro 93.710, 78, oltre agli interessi legali applicati annualmente sulla somma svalutata alla data del sinistro e rivalutata progressivamente fino alla data della liquidazione, secondo le modalità di cui in motivazione;



- condannava altresì il convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni materiali derivanti dalla rottamazione del mezzo incidentato, della somma di euro 477,59, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di sostenimento di ciascuna spesa al soddisfo;

- rigettava, per il resto, le domande formulate dall'attore aventi ad oggetto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno esistenziale, del danno materiale subito, a causa del sinistro, dal motoveicolo di sua proprietà e degli indumenti utilizzati, nonché del danno da fermo tecnico;

- condannava il convenuto alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, e poneva definitivamente le spese della CTU, liquidate nella misura dell'acconto stabilito all'atto del conferimento dell'incarico al c.t.u., a carico della parte convenuta.

2. Avverso la suddetta sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l'Ente Parco, eccependo l'insussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. per difetto del requisito soggettivo della colpa in capo all'Ente Parco [REDACTED] e concludendo per la totale riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria di spese e competenze di giudizio. A sostegno dell'unico motivo di gravame l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza laddove attribuiva ad esso la responsabilità del sinistro ex art. 2043 c.c., ritenendolo tenuto a porre in essere le condizioni idonee per una sicura percorrenza della strada ed attribuendogli oneri spettanti, invece, solo all'ente concretamente investito di poteri di manutenzione e gestione del tratto stradale in questione. Deduceva altresì che non vi era norma legislativa o regolamentare che assegnasse tali poteri all'Ente Parco, tenuto solo a garantire ed a risarcire i danni provocati dalla fauna



selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni, e non anche i danni verificatisi a seguito di sinistri stradali, pur se in conseguenza del transito di fauna selvatica.

In sostanza l'Ente Parco censurava la sentenza impugnata nella parte in cui la corte aveva respinto la sua eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto controverso (e, dunque, di difetto di legittimazione passiva), nonché aveva affermato la sua responsabilità per i danni causati a veicoli da animali selvatici.

Il Conti si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 342, n. 1, c.p.c. e ribadendo nel merito la legittimazione passiva dell'Ente Parco e la conseguente responsabilità colposa del sinistro di cui è causa.

La Corte territoriale, con sentenza n. [REDACTED], in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata - dopo aver ritenuto ammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'ente (costituendo la stessa una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio) - ha ritenuto detta eccezione fondata, in quanto ha ritenuto non provato: né la titolarità passiva del rapporto controverso in capo all'Ente Parco e neppure che a detto enti spetti il compito di porre in essere misure adeguate (in quanto a tanto delegato ovvero in quanto rientranti nelle competenze di sua diretta titolarità).

Consequentemente, la corte rigettava la domanda risarcitoria attorea, compensando tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale propone ha proposto ricorso il [REDACTED]

Non sono state svolte difese da parte del Parco regionale.



Per l'odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria a sostegno dell'accoglimento del ricorso.

Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380-bis 1 secondo comma c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il [REDACTED] articola in ricorso tre motivi.

2. Con il primo motivo denuncia: <<nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 e 342, n. 1, c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto l'appello presentato dall'Ente Parco ammissibile, pur essendo carente dei requisiti richiesti *ex lege* ed, in particolare, dei requisiti richiesti dall'art. 342, n. 1, seconda parte, c.p.c. ovvero l'indicazione "*delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compita dal giudice di primo grado*" oltre al fatto che l'Ente Parco non ha censurato tutte le *rationes decidendi* del Tribunale>>.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di precisare anche di recente (cfr. Cass. N. 40560/2021) che: <<Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado>>.

Di tale principio ha fatto corretta applicazione la corte territoriale, che, nella sentenza impugnata, a p. 4 ha ripercorso il contenuto dell'unico motivo di appello pervenendo poi alla conclusione che detto motivo aveva i necessari caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata e conteneva



precisa indicazione delle parti di questa che erano oggetto di contestazione.

Tanto più che il giudice di primo grado aveva accertato il concreto comportamento colposo imputato all'Ente Parco sulla base dei seguenti elementi:

- a detto ente era stata affidata l'amministrazione e la gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2;

- il luogo del sinistro era abitualmente frequentato da animali selvatici ed in particolare da cinghiali; tale circostanza aveva allertato le autorità preposte, come si evinceva dagli articoli della stampa locale prodotti dall'attore, relativi al periodo maggio giugno 2009, in cui si faceva riferimento all'iniziativa posta in essere proprio dall'Ente convenuto, a sostegno dei cittadini che avevano subito danni provocati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento all'aggiornamento del regolamento;

- l'Ente aveva preannunciato l'acquisto di apposita recinzione con dispositivo elettrico a basso voltaggio, idonea a spaventare gli animali;

- proprio nella zona del [REDACTED], tra le altre, era stata individuata dai Tecnici dell'Ufficio Tutela Ambientale l'area su cui la fauna selvatica provocava il maggior numero di danni;

- il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro [REDACTED], alla data dello stesso, era sprovvisto di illuminazione, di barriere delimitanti il ciglio della campagna circostante e di strumenti atti ad impedire l'attraversamento da parte di animali, oltre ad essere percorsa, da entrambi i lati, "da un ciglio infestato da vegetazione";

- l'Ente andava ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 2043 c.c. per la mancata adozione, prima del verificarsi del sinistro delle misure, come quelle successivamente poste in essere, normalmente



idonee a prevenire, evitare o limitare i danni come quelli subiti dall'attore a causa del repentino ed imprevedibile attraversamento della strada da parte dei cinghiali e di altra fauna selvatica.

3. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia: falsa applicazione di norme di diritto, in particolare art. 2052 c.c., legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/1991, art. 12, legge regionale del Lazio 02 maggio 1995, n. 17, art. 5, comma 2, art. 12 e art. 39 in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. Sostiene che <<la Corte d'Appello è incorsa in una falsa applicazione di norme di diritto lì ove, facendo riferimento all'applicazione, nella fattispecie, della responsabilità ex 2052 c.c., ed affermando la responsabilità della Regione quale soggetto utilizzatore della fauna selvatica, esclude *a priori* una responsabilità solidale di altri soggetti utilizzatori e, quindi, una responsabilità dell'Ente Parco. La Corte d'Appello è, altresì, incorsa in errore nel punto in cui ha dichiarato (sentenza Appello, pg. 9) *"Nella specie non v'è prova circa la titolarità passiva del rapporto controverso in capo all'Ente Parco, né che all'Ente spetti il compito di porre in essere misure adeguate in quanto a tanto delegato, ovvero in quanto rientranti nelle competenze di sua diretta titolarità"*, per avere omesso di valutare le prove fornite nel giudizio di primo grado>>.

Sostiene che, se è vero che questa Corte, con ordinanza n. 7969/2020, ha ritenuto di identificare nelle Regioni gli enti responsabili nei sinistri causati da animali selvatici, in quanto soggetti utilizzatori, la cui utilizzazione si sostanzia nella tutela, gestione e controllo della fauna selvatica, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, ciò non vuol dire che vada escluso del tutto che gli enti utilizzatori possano essere più di uno, con conseguente soggezione solidale alla responsabilità da parte di tutti i soggetti.



Sostiene ancora che, sulla base della legge regionale Lazio n. 29/1997 e dello statuto, all'Ente Parco spetta un potere di custodia, che lo rende utilizzatore.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato laddove, facendo riferimento all'applicazione, nella fattispecie, della responsabilità ex 2052 c.c., in conformità del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 7969/2020) e dichiarando la responsabilità della Regione quale soggetto utilizzatore della fauna selvatica, ha escluso *a priori* una responsabilità solidale di altri soggetti utilizzatori (e, quindi, una responsabilità dell'Ente Parco).

Vero è che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha identificato nelle Regioni gli enti responsabili, in quanto soggetti utilizzatori, nei sinistri causati da animali selvatici, la cui utilizzazione si sostanzia nella tutela, gestione e controllo della fauna selvatica, al fine di trarne un'utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema.

Tuttavia, ciò non significa che gli enti utilizzatori non possano essere più d'uno, in regime di solidarietà tra loro: invero, l'art. 2052 c.c. individua la responsabilità non solo in capo al proprietario dell'animale, ma, in via alternativa, anche in capo a "chi se ne serve per il tempo determinato in cui lo ha in uso", quindi, in capo all'utente o utilizzatore; d'altra parte, in ipotesi di pluralità di proprietari o utilizzatori il criterio è quello della soggezione solidale alla responsabilità da parte di tutti i soggetti.

4. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia: nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c. La Corte d'Appello ha violato l'art. 112 c.p.c. avendo ommesso di pronunciarsi sulla domanda proposta ex art. 2043 c.c.



Sottolinea che in sede di atto di citazione aveva agito nei confronti dell'Ente invocando in via principale la responsabilità ex art. 2052 o 2051 e in via subordinata ex art. 2043 c.c.; che detta domanda subordinata era stata mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni formulate in primo grado ed era stata accolta dal giudice di primo grado.

Aggiunge che lui, essendo rimasto vittorioso nel giudizio di primo grado, nel costituirsi nel giudizio di appello, aveva chiesto la conferma della responsabilità dell'Ente Parco ex art. 2043 c.c. e in via subordinata ex art. 2052.

Si lamenta che la corte si è pronunciata sulla domanda ex art. 2052 ma non anche su quella ex art. 2043.

Anche tale motivo è fondato.

La corte territoriale - una volta disattesa (sia pure in base ad una premessa in diritto erronea, per quanto si è detto a proposito del precedente motivo) la domanda dispiegata ai sensi dell'art. 2052 c.c. - ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta ex art. 2043 c.c., che era stata proposta in via subordinata in atto di citazione da parte attorea (che l'aveva successivamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni) ed era stata accolta dal giudice di primo grado. Investita dell'impugnazione promossa dall'Ente Parco, la corte territoriale, esercitando il sindacato di merito ad essa riservato, ha legittimamente ritenuto di dover inquadrare la fattispecie nell'alveo dell'art. 2052 c.c., ma ha erroneamente ritenuto (sia pure implicitamente) che in tutti i casi di sinistri provocati dalla fauna selvatica si debba necessariamente applicare l'art. 2052 c.c.

Al riguardo, occorre ribadire che il rapporto tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 2052 c.c. è un rapporto di genere a specie, nel senso che tutte le ipotesi speciali previste nel titolo IX del libro IV del codice civile sono fatti illeciti ex art. 2043 c.c., che costituisce il *genus* in cui si trovano incasellate tutte le *species* di danno da fatto illecito e del



quale sono una specificazione in ordine all' operatività delle presunzioni di colpa a carico del danneggiante, con un diverso regime di prova favorevole al danneggiato. Sicché, di fronte ad un fatto illecito, nulla impedisce al danneggiato di agire ex art. 2043 c.c. anche quando la fattispecie potrebbe essere ricondotta, ad esempio, all'ipotesi di danno da cose in custodia o di danno cagionato da animali.

In altri termini, se è indubbio che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di danni provocati dalla fauna selvatica è possibile invocare la fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. (e in queste ipotesi la titolarità passiva spetta alla Regione, in quanto utilizzatore, come sopra già rilevato), è altrettanto indubbio che il danneggiato conserva la facoltà di agire ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'autore, di colui cioè che con colpa o dolo ha posto in essere una azione o una omissione foriera di un danno ingiusto altrui.

Nel caso di specie - nel quale il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità ex art. 2043 c.c. e l'appellato, odierno ricorrente, aveva chiesto la conferma di quella pronuncia - la corte territoriale, una volta esclusa la responsabilità dell'Ente Parco ex art. 2052 c.c. (sia pure, come detto, in base ad un presupposto in diritto non corretto) avrebbe dovuto verificare se in ipotesi fosse possibile attribuire allo stesso Ente una responsabilità ex art. 2043 c.c., come aveva ritenuto il giudice di primo grado e come l'odierno ricorrente aveva chiesto nel giudizio secondo grado (peraltro in via principale).

5. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, respinto il primo motivo, s'impone la cassazione in relazione ai motivi secondo e terzo, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.



P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

